



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA



C.so Genova, 1/2 - 18039 VENTIMIGLIA (IM) - Tel/Fax 0184 33814

www.perind.imperia.it - E-Mail : info@perind.imperia.it

P.E.C. : ordinediimperiap@pec.cnpi.it



BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20 DEL 31-10-2019

NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
REVISIONE APPROVATA DAL CNPI IN DATA 26 LUGLIO 2019

Art. 7 comma 3 D.P.R.7 Agosto 2012, n. 137

- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
- Regolamento e Linee Guida sulla Formazione continua. Ns. Prot. 412-413;
- Circolare dei Vigili del Fuoco sulla Formazione a distanza Ns. Prot. 358/2016.

Il Segretario

Giuseppe Messina



Il Presidente

Gino Prestileo



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA



C.so Genova, 1/2 - 18039 VENTIMIGLIA (IM) - Tel/Fax 0184 33814
www.perind.imperia.it - E-Mail : info@perind.imperia.it
P.E.C. : ordinediimperiam@pec.cnpi.it



BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20 DEL 31-10-2019

**NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
REVISIONE APPROVATA DAL CNPI IN DATA 26 LUGLIO 2019**

Art. 7 comma 3 D.P.R.7 Agosto 2012, n. 137

- **Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati**
- **Regolamento e Linee Guida sulla Formazione continua. Ns. Prot. 412-413;**
- **Circolare dei Vigili del Fuoco sulla Formazione a distanza Ns. Prot. 358/2016.**

Il Segretario

Giuseppe Messina



Il Presidente

Gino Prestileo



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 18 novembre 2019 Prot. 3266/CG/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: formazione continua

Vi segnaliamo che alla data del 31 ottobre 2019, con la pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, si è completato l'iter procedurale di approvazione di un nuovo regolamento per la formazione continua.

È quindi pienamente operativo il nuovo regolamento della formazione continua, le relative linee guida e la nuova direttiva sanzioni il tutto approvato dal consiglio nazionale in data 9 maggio 2019 e confermato in data 26 luglio 2019.

Pertanto per il quinquennio iniziato il 1° gennaio 2019 (indipendentemente dalla proroga di sei mesi accordata per il completamento dell'impegno formativo del precedente quinquennio) segue le nuove regole.

Per quanto concerne il quinquennio precedente, resta ferma l'autonomia in materia dei singoli ordini, ma l'invito è di applicare anche retroattivamente le parti delle linee guida e della direttiva sanzioni che risultino di maggior favore per l'iscritto.

Vi alleghiamo tutti i citati documenti restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giampiero Giovannetti)

IL PRESIDENTE
(Claudio Guasco)

All.: 3 documenti

Anno CXL - Numero 20

Roma, 31 ottobre 2019

Pubblicato il 31 ottobre 2019



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto ministeriale 15 ottobre 2019 – Istituzione del registro del trattamento dati del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679	Pag.	1
Decreto ministeriale 15 ottobre 2019 – Individuazione dei responsabili del trattamento dati ed istituzione del registro delle attività svolte dai responsabili del trattamento, ai sensi degli articoli 28 e 30 del Regolamento (UE) 2016/679	»	2
P.D.G. 26 settembre 2019 – Revoca della cessazione della concessione IVG per le circoscrizioni di Palermo, Agrigento, Marsala, Sciacca, Termine Imerese e Trapani.....	»	3
Comunicati concernenti conferme e nomine di esperti dei tribunali di sorveglianza per il triennio 2020 - 2022	»	4

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E I SEGRETARI GIUDIZIARI Fondazione "F.lli Mete"

Graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2018 - 2019 a favore dei figli, nonché degli orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri. . .	Pag.	5
--	------	---

CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 3 ottobre 2019 – Modifica della commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018.....	Pag.	5
---	------	---

LIBERE PROFESSIONI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali.....	Pag.	6
--	------	---

PARTE SECONDA

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Richiamo nel ruolo giudiziario	Pag.	10
Collocamenti fuori dal ruolo organico della Magistratura	»	10
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità	»	10
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità.....	»	10
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità	»	11
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità.....	»	13
Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità	»	17
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità.....	»	18

DEFUNTI

Magistrati.....	Pag.	18
-----------------	------	----

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto ministeriale 15 ottobre 2019 – Istituzione del registro del trattamento dati del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare: l’articolo 1, paragrafo 2, che circoscrive l’applicabilità delle norme del Regolamento alla protezione “delle persone fisiche” con riguardo al trattamento dei dati personali; l’articolo 2, paragrafo 2, che pone alla base dell’applicabilità del Regolamento il fatto che il trattamento abbia ad oggetto “dati personali”; l’articolo 4, n. 1, che definisce «dato personale» “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”; l’articolo 4, n. 2, in virtù del quale per «trattamento» si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”; l’articolo 4, n. 7, che identifica nel «titolare del trattamento» “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”;

Visto l’articolo 30, paragrafi 1 e 3, del menzionato Regolamento generale sulla protezione dei dati ove è previsto che “ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’iden-

tificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1” e che il registro è tenuto “in forma scritta, anche in formato elettronico”;

Visto anche l’articolo 49, paragrafo 6, del menzionato Regolamento generale sulla protezione dei dati ove è previsto che “il titolare del trattamento (...) attesta nel registro di cui all’articolo 30 la valutazione e le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo”;

Visto il Considerando n. 82 del citato Regolamento generale sulla protezione dei dati ove si chiarisce che “per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento (...) dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento (...) a cooperare con l’autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti trattamenti”;

Richiamato il decreto di questo Ministro del 7 agosto 2018, di nomina del responsabile della protezione dei dati per il Ministero della giustizia e, in particolare, l’articolo 2 in cui si prevede che “il RPD (...) è incaricato di (...) tenere il registro delle attività di trattamento”;

Ritenuto necessario procedere alla istituzione del registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare del trattamento;

Considerato che nel registro non confluiscono le attività svolte sotto la responsabilità di altro titolare, anche se espletate con strutture o personale del ministero della giustizia;

Sentita la Responsabile per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del registro delle attività di trattamento svolte dal titolare del trattamento

È istituito il registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 2.

Tenuta del registro

1. Il registro delle attività di trattamento svolte dal titolare del trattamento è tenuto in formato elettronico e pubblicato sul sito istituzionale del ministero della giustizia.

2. Il responsabile per la protezione dei dati cura l’inserimento delle informazioni nel registro e provvede all’aggiornamento del registro sulla base delle indicazioni del titolare.

3. Il registro indica la data della prima istituzione e la data dell'ultimo aggiornamento.

Art. 3.

Autorità di controllo

Su richiesta, il registro è messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

L'Amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul bollettino ufficiale del ministero della giustizia.

Roma, 15 ottobre 2019

Il Ministro
ALFONSO BONAFEDE

Decreto ministeriale 15 ottobre 2019 – Individuazione dei responsabili del trattamento dati ed istituzione del registro delle attività svolte dai responsabili del trattamento, ai sensi degli articoli 28 e 30 del Regolamento (UE) 2016/679.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare: l'articolo 1, paragrafo 2, che circoscrive l'applicabilità delle norme del Regolamento alla protezione “delle persone fisiche” con riguardo al trattamento dei dati personali; l'articolo 2, paragrafo 2, che pone alla base dell'applicabilità del Regolamento il fatto che il trattamento abbia ad oggetto “dati personali”; l'articolo 4, n. 1, che definisce «dato personale» “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”; l'articolo 4, n. 2, in virtù del quale per «trattamento» si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registra-

zione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”; l'articolo 4, numeri 7 e 8, che identificano nel «titolare del trattamento» “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” e nel «responsabile del trattamento» “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;

Visto l'articolo 28, paragrafi 1 e 3 del menzionato Regolamento generale sulla protezione dei dati secondo cui “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” e “i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento (...)”;

Visto l'articolo 30, paragrafi 2 e 3, del menzionato Regolamento generale sulla protezione dei dati ove è previsto che “ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente: a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati; b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1” e che i registri “sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico”;

Visto anche l'articolo 49, paragrafo 6, del menzionato Regolamento generale sulla protezione dei dati ove è previsto “il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all'articolo 30 la valutazione e le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo”;

Visto il Considerando n. 82 del citato Regolamento generale sulla protezione dei dati ove si chiarisce che “per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servirne per monitorare detti trattamenti”;

Ritenuto necessario procedere alla individuazione, all'interno della struttura ministeriale e per l'intera durata del rapporto in corso, di responsabili del trattamento nei diversi settori di competenza, tenendo conto delle attività loro attribuite sulla base dei provvedimenti da cui scaturisce l'incarico e dei seguenti provvedimenti: d.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84 (Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici

dirigenziali e delle dotazioni organiche); d.P.R. 25 luglio 2001 n. 35 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia); d.P.R. 6 marzo 2011 n. 55 (Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia in particolare, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati oggetto del trattamento, nonché la durata di quest'ultimo); decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; d.P.C.M. del 19 giugno 2019 n. 99 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al d.p.c.m. 84/2015); d.P.C.M. del 19 giugno 2019 n. 100 (Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance);

Visto il decreto di questo Ministro emesso in pari data con cui è stato istituito il registro delle attività di trattamento del titolare (Ministero della giustizia);

Ritenuto necessario procedere alla istituzione del registro delle attività di trattamento svolte dai singoli responsabili del trattamento per conto del titolare;

Sentita la Responsabile per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei responsabili del trattamento

I responsabili del trattamento sono così individuati:

1. il componente unico dell'organismo indipendente di valutazione della performance;
2. i capi degli uffici di diretta collaborazione e i sottosegretari di Stato;
3. il direttore generale della direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione;
4. i capi dei dipartimenti;
5. il direttore generale dell'ufficio centrale degli archivi notarili;
6. il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 2.

Istituzione del registro delle attività di trattamento svolte dal responsabile del trattamento

È istituito il registro delle attività di trattamento svolte dal responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 3.

Tenuta dei registri

1. Il registro delle attività di trattamento svolte dal responsabile del trattamento è da questi tenuto in formato elettronico ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia.
2. Il responsabile del trattamento cura l'aggiornamento del registro dandone tempestiva informazione al titolare.

3. Il registro indica la data della prima istituzione e la data dell'ultimo aggiornamento.

Art.4.

Autorità di controllo

Su richiesta, il registro è messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

L'Amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 15 ottobre 2019

Il Ministro
ALFONSO BONAFEDE

P.D.G. 26 settembre 2019 – Revoca della cessazione della concessione IVG per le circoscrizioni di Palermo, Agrigento, Marsala, Sciacca, Termine Imerese e Trapani.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con proprio provvedimento del 19 luglio 2019, è stata disposta la cessazione, alla data di scadenza del 28 febbraio 2020, della concessione attribuita alla "Società Fiduciaria Realizzi – SOFIR s.r.l." per l'espletamento del servizio di Istituto vendite giudiziarie presso le circoscrizioni di Palermo, Agrigento, Marsala, Sciacca, Termini Imerese e Trapani;

Considerato che tale provvedimento è stato adottato in ragione dell'approssimarsi della scadenza del termine quinquennale di durata della concessione per lo svolgimento del servizio (assegnata con decreto ministeriale del 28 febbraio 1975 e prorogata tacitamente per otto volte) e, dunque, dell'opportunità di indire una nuova procedura di gara per verificare l'esistenza di eventuali ulteriori soggetti che potessero fornire le migliori garanzie in ordine ad un efficiente svolgimento del servizio;

Letta l'istanza di annullamento in autotutela a firma del legale rappresentante dell'Istituto, nella quale si evidenzia che il provvedimento di revoca è stato comunicato in data 3 settembre 2019, ossia dopo la scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 40 del d.m. 12 febbraio 1997, n. 109;

Rilevato che l'istruzione svolta ha comprovato l'effettiva tardività della ricezione, da parte della società, della comunicazione del provvedimento amministrativo, pur tempestivamente trasmesso alla Corte di appello di Palermo per la notifica;

Ritenuta dunque l'opportunità di disporre, in via di autotutela, la revoca del provvedimento del 19 luglio 2019, al fine di improntare l'azione amministrativa a principi di buon andamento, efficienza ed economicità ed evitare, al contempo, i rischi di un eventuale contenzioso impugnatorio con domanda risarcitoria, peraltro già prospettata dall'Istituto nella citata istanza di annullamento,

Dispone:

la revoca del provvedimento del 19 luglio 2019 con il quale è stata disposta la cessazione, alla data di scadenza del 28 febbraio 2020, della concessione attribuita alla “Società Fiduciaria Realizzi – SOFIR s.r.l.” per l’espletamento del servizio di Istituto vendite giudiziarie presso le circoscrizioni di Palermo, Agrigento, Marsala, Sciacca, Termini Imerese e Trapani.

Roma, 26 settembre 2019

Il direttore generale
MICHELE FORZIATI

Comunicati concernenti conferme e nomine di esperti dei tribunali di sorveglianza per il triennio 2020 - 2022

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLZANO

Conferma e nomina di Esperti del Tribunale di Sorveglianza di BOLZANO per il triennio 2020/2022

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 agosto 2019, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di BOLZANO in sei (6) unità e sono stati confermati tali i dottori: FURLATO Karin, PIGARELLA Maria Grazia, DE BLASIO Daniela, SCHIFFERLE Inge, GULISANO Mario Domenico e nominata esperta la dottoressa: CORAZZA Alessia, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 luglio 2019.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAGLIARI

Conferma e nomina di Esperti del Tribunale di Sorveglianza di CAGLIARI per il triennio 2020/2022

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 agosto 2019, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di CAGLIARI in dodici (12) unità e sono stati confermati tali i dottori: IBBA Francesca Marianna, ORRU’ Muriel, SANNA Monica, VISCOME Teresa, SANNAIS Cecilia e nominati esperti i dottori: CERINA Veronica, SULAS Stefania, PIRAS Anna Paola, SERRA Nicoletta, LECIS Romina, AMBU Federica e PUDDU Francesca, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 luglio 2019.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANIA

Conferma e nomina di Esperti del Tribunale di Sorveglianza di CATANIA per il triennio 2020/2022

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 agosto 2019, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di CATANIA in sedici (16) unità e sono stati confermati tali i dottori: LA SPINA Teresa, MONACO CREA Valentina, GIORDANO Concetta Adriana, PRESTIPINO Antonino Mario, CANTARELLA Rita Anna, DRAGO Filippo e nominati esperti i dottori: VIRDUZZO Cristina, DISTEFANO Ivana, RAFFAELE Simona, TROVATO Patrizia, TIGANO Simona Maria Deborah, LO MONACO Tiziana Salvatrice, FICILI Paola, GRILLO Antonella, PULVIRENTI Maria Rita e CAC-CAMO Floriana, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 luglio 2019.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L’AQUILA

Conferma e nomina di Esperti del Tribunale di Sorveglianza di L’AQUILA per il triennio 2020/2022

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 agosto 2019, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di L’AQUILA in quattordici (14) unità e sono stati confermati tali i dottori: DELLI COMPAGNI Enrico, CARLO-NE Maria Silvia, CASALENA Pamela, AJRALDI Germana, DEL MASTRO Antonietta e nominati esperti i dottori: MALAVOLTA Maurizio, BONACCIO Valentina, FELIZIANI Alessandro, CRE-SCENZI Agostina, DI SERO Arianna, DI RADO Michela, COLAIUDA Silvia e CIPRIANI Valeria, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 luglio 2019.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI per il triennio 2020/2022

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 agosto 2019, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI in quaranta (40) unità e sono stati confermati tali i dottori: AMOROSO Francesco, ANDREOZZI Laura, BALZANO Isabella, PELUSO Pasquale, CALDARARO Ornella, CESAREO Carmela, CIPRIANI Alessandra, DI LEVA Gabriella, ESPOSITO Enrica, FAELLA Valeria, IACCARINO Annamaria, IANNACCONE Mara, MUTO Mauro, PUGLIA Annamaria, VAL-DEVIT Andrea, VENEROSO Aniello, AITORO Rosaria, D’ORSI Gerardo, DIANA Cristoforo, FRANCO Teodora, GENTILE Amalia Egle, CASILLO Domenico, DI CLEMENTE Rosaria, MOCE-RINO Adriana e nominati esperti i dottori: ZACCARO Antonella, CHIAPPARA Cristina, FURNO Ilarj, RODONTINI Amalia,

CUOMO Anna Maria, DIANA Giuseppina, BOTTIGLIERI Maria, CAPPELLI Enzo, MARTANO Fabrizia, MONTGROSSO Sara, CERASO Maria Rosaria, DI FRANCESCO Iole, LA MONTAGNA Federica, PERRONE Elena, PRINCIPE Adriano Raffaele e REA Valentina, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 luglio 2019.

L'originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Conferma e nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di TORINO per il triennio 2020/2022

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 agosto 2019, è stato determinato l'organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di TORINO in trentadue (32) unità e sono stati confermati tali i dottori: AMASIO Paola, CIRCHIRILLO Eva, FENZIO Federico, FORNO Chiara, GALLO Federica, GIANOTTI Nora, GRAFFINO Marco, MAGGIORI Paola, RAMASSO Annalisa Rosina, VENUTI Aldo, BOZZI Marco, PERETTI Paolo, RUFFA Brunella, REDDAVIDE Fausta Loredana e nominati esperti i dottori: RONCO DANIELA, GIGLIO Maria Giovanna, MOSCHINI Simona, TORRIANO Stefania, FINZI Paola, MARCHESIN Christiana, GIUDICE Fabio, SCARFO Sarah, RINALDI Fabiola, DI GAETANO Lorenza, VACCARO Giovanna, PATARINO Monica, GRIMALDI Isabella, TORRENTE Giovanni, LOMBARDO Ivan, BERTA Emanuela, MORONI Ester e ALBANO Giulia, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 luglio 2019.

L'originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E I SEGRETARI GIUDIZIARI Fondazione "F.lli Mete"

Graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2018 - 2019 a favore dei figli, nonché degli orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto", ha approvato con delibera del 20/09/2019 le graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di cui al bando di concorso del 01/03/2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 6 del Ministero della Giustizia in data 01/04/2019.

Il Consiglio ha proclamato vincitori i seguenti concorrenti:

A) *Per l'assegnazione di n° 3 borse di studio da € 230,00 ciascuna a favore di studenti universitari:*

1) BALESTRA NICOLA - Laurea triennale lettere e filosofia - vot. 110/110 e lode

2) CIRILLO ANTONINO - IV anno Laurea in Giurisprudenza - vot. 29,50

3) STAVAGNA SILVIA - I anno Laurea in Medicina - vot. 29,33

B) *Per l'assegnazione di n° 4 borse di studio da € 170,00 ciascuna a favore di studenti di scuola secondaria di secondo grado, sono risultati vincitori per i diplomati (n. 2 borse di studio riservate):*

1) CARUSO STEFANIA MARIA - Diploma liceo classico - vot. 100/100 e lode

2) LO PRESTI IRENE - Diploma liceo classico - vot. 100/100 - n.f. 2

Per gli studenti di istruzione secondaria di secondo grado:

1) MORCALDI GIANLUCA - IV anno Istituto tecnico industriale - vot.9,80

2) BOVI BEATRICE - IV anno liceo classico - vot.9,41

C) *Per l'assegnazione di n° 3 borse di studio da € 130,00 ciascuna a favore di studenti di scuola media inferiore:*

1) SCIARPELLETTI FEDERICO - Licenza media - 10/10 e lode - 03/12/2004

2) GUAZZAROTTI ALESSANDRO - Licenza media 10/10 e lode - 28/06/2004

3) RUBINO AMELIA - Licenza media - 9/10 - 13/10/2004

D) *Per l'assegnazione di n° 1 borsa di studio da € 130,00 a favore di studenti di scuola media inferiore (non assegnata alcuna borsa di studio a favore di studenti di cui all'art.1 capo d) è stato proclamato vincitore:*

1) PATI LORENZO - Licenza media - 9/10 - 06/09/2004.

Roma, 25 settembre 2019

Il Presidente
DR. FEDERICO MANCUSO

CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 3 ottobre 2019 – Modifica della commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2018 con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati in data 25 febbraio 2019 con la quale sono stati comunicati i nominativi del personale appartenente all'area terza, da designare come segretari della commissione esaminatrice;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 marzo 2019 con la quale si è preso atto della designazione dei segretari della Commissione medesima;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 15 maggio 2019 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2019;

Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 22 maggio 2019 con le quali è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2019;

Viste le delibere della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 27 maggio 2019 con le quali è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice, salva ratifica dell'Assemblea plenaria, nella seduta del 5 giugno 2019;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2019;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 25 settembre 2019 con la quale è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione esaminatrice

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018, è così modificata:

il prof. Francesco TUCCARI, prof. associato di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi del Salento, è nominato componente effettivo, in sostituzione del prof. Carlo SOTIS, dimissionario.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1 e 4, del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 2019 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, 3 ottobre 2019

Il Ministro
ALFONSO BONAFEDE

LIBERE PROFESSIONI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali.

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli organismi territoriali dell'ordine, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Art. 2. *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:

a) *Attestato di formazione continua*: attestato rilasciato dall'OT che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo.

b) *Attività formative*: si intende ogni attività organizzata o erogata nell'ambito del sistema dell'ordine, al fine di assicurare l'aggiornamento e l'implementazione della formazione tecnico-professionale degli iscritti all'albo.

c) *Attività formativa in convenzione*: attività che prevede un sistema completo di attività formative composte da corsi di formazione, seminari, convegni o incontri tecnici, sulla base di una convenzione tra l'OT, il CNPI e l'Associazione degli iscritti all'Albo, o altri soggetti.

d) *Autorizzazione*: è l'atto formale mediante il quale il CNPI riconosce a soggetti diversi dagli OT la possibilità di realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante.

e) *Certificazione delle competenze*: procedura di formale riconoscimento effettuata dai soggetti a ciò deputati a norme di legge o di regolamento.

f) *CNPI*: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

g) *Competenza*: è l'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono ad un iscritto un adeguato orientamento in uno specifico campo d'azione. La competenza si connota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza, che congiunge sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità, che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione.

h) *Competenze tecnico-professionali (CTP)*: conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità". Già riconosciute dall'esame di Stato per l'abilitazione della libera professione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Il risultato del comportamento competente è la prestazione o la performance, il cui riconoscimento formale viene effettuato dai soggetti a ciò deputati a norma di legge o di regolamento.

i) *Convegno, incontro tecnico o seminario*: evento a carattere monotematico e informativo di durata compresa tra 3 e 6 ore, senza limite massimo di discenti.

j) *Corso di formazione*: trattazione sistematica di una disciplina, inquadrata nell'ambito della preparazione tecnica, culturale, giuridica.

k) *Credito Formativo Professionale (CFP)*: unità di misura per il riconoscimento della rilevanza dell'azione/dell'evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all'aggiornamento che lo stesso consente di acquisire.

l) *Esenzione temporanea*: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall'OT competente, su richiesta dell'iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.

m) *Evento formativo accreditato*: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla acquisizione di CFP.

n) *Evento formativo certificato*: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono già descritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunque denominata ed una conseguente certificazione.

o) *Formazione a distanza (FaD)*: formazione erogata in via telematica attraverso una piattaforma applicativa (LMS). È l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD a seconda che vi sia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell'insegnamento e quello dell'apprendimento (sincrono ed asincrono).

p) *Formazione abilitante*: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze, finalizzate o comunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo.

q) *Formazione formale*: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

r) *Apprendimento informale*: apprendimento, che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati), nell'esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nell'interazioni del lavoro quotidiano. È considerato apprendimento informale anche l'apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l'attività professionale in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata attività formativa anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale.

s) *Apprendimento in servizio*: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che opera alle dipendenze di enti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro.

t) *OT*: Organismo Territoriale dell'Ordine.

u) *Professione regolamentata*: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

v) *Professionista*: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera u).

w) *Registro della Formazione Continua (RFC)*: piattaforma informatica denominata "Albo Unico" sulla quale sono riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei percorsi formativi e di tutti gli eventi accreditati e realizzati a livello territoriale, nazionale ed internazionale ai quali sono stati assegnati crediti formativi.

L'insieme dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dal Consiglio Nazionale.

Art. 3.

Natura e caratteristiche della Formazione continua

1. La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista e di conseguenza è sottoposta a tutto quanto previsto dal codice deontologico e dalle leggi in vigore, fermo restando il compito di verifica ed avviso, da parte dell'OT, dell'impegno annuale.

2. Essa si configura come un percorso individuale contenente azioni finalizzate all'adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione

con l'innovazione tecnologica, scientifica, organizzativa e sociale del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro.

Art. 4.

Funzioni e compiti del CNPI e degli OT

1. Il CNPI:

a) predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli OT, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio al fine di garantire uniformità e standard qualitativo; svolge azione di monitoraggio anche sulle attività sviluppate attraverso l'istituto della convenzione;

b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell'art. 7 comma 4 del DPR n. 137/2012;

c) attribuisce i CFP per le attività formative svolte in proprio e dagli enti autorizzati;

d) tiene il RNFC costituito dall'insieme dei RFC.

2. Gli OT:

a) organizzano le attività di formazione continua nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5;

b) vigilano sulla regolarità delle attività formative nelle aree territoriali di propria competenza;

c) attribuiscono i CFP relativamente alle attività di formazione, svolte in proprio ed in convenzione;

d) registrano, quando non registrato automaticamente, nell'RFC i CFP acquisiti dall'iscritto sia per attività formative organizzate dall'OT, sia per attività formative organizzate dal CNPI, sia per attività formative degli Enti autorizzati, e per le altre attività formative riconosciute;

e) provvedono all'aggiornamento del profilo professionale di ciascun iscritto, segnalando al Consiglio di Disciplina l'eventuale inosservanza dell'obbligo di formazione continua quinquennale.

Art. 5.

Realizzazione delle attività formative

1. In ottemperanza a quanto previsto dal DPR n. 137/2012 le attività di formazione continua possono essere svolte:

a) dagli OT, autonomamente o in convenzione con altri soggetti;

b) da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal CNPI;

c) dal CNPI, anche tramite la propria Fondazione Opificium, di cui è socio fondatore, che svolge attività di formazione e di studio;

d) da altri ordini professionali, da associazioni di iscritti agli Albi di detti ordini e da altri soggetti autorizzati dai rispettivi Consigli Nazionali, in presenza di apposito regolamento comune attinente al riconoscimento reciproco dei CFP adottato ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. n. 137/2012.

2. Gli OT realizzano in autonomia o in convenzione le attività di formazione, tenendo conto delle linee guida predisposte dal CNPI e dei fabbisogni dei professionisti.

3. Nell'esercizio della suddetta autonomia, gli OT, pur mantenendo la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa, possono operare in convenzione con altri soggetti, purché questi rispondano ai requisiti indicati dalle linee guida sulla formazione continua predisposta dal CNPI in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. È fatto obbligo agli OT di trasmettere la convenzione al CNPI.

4. La domanda di autorizzazione da parte delle associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, contenenti l'elenco delle proposte di attività formative, con la relativa proposta di delibera motivata del CNPI, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CNPI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNPI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.

5. Le autorizzazioni hanno una durata di tre anni, salvo diversa deliberazione di revoca del CNPI sulla base della verifica di una sopravvenuta carenza degli standard minimi, e possono essere rinnovate.

6. Il CNPI può realizzare autonomamente attività di formazione continua, anche mediante soggetti autorizzati.

Art. 6.

Eventi che costituiscono il percorso della formazione continua

1. Sono valutati, ai fini del conseguimento di CFP, sia eventi di formazione diretta, sia eventi di formazione indiretta, purché realizzati nell'ambito dei contenuti e delle caratteristiche dell'attività professionale, e attinenti la formazione culturale linguistica, economica organizzativa e giuridica, e riconosciuti nel sistema di formazione continua dell'ordine, finalizzati all'adeguamento ed allo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e dell'aggiornamento tecnico-professionale.

2. Rientrano nella formazione diretta:

- a) la formazione formale
- b) l'apprendimento informale;
- c) l'apprendimento in servizio.

3. Rientrano nella formazione indiretta:

- a) la formazione informale;
- b) la docenza di attività formative (corsi, seminari, convegni, etc.);
- c) l'attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta;
- d) la redazione e pubblicazione di libri, di contributi ed articoli;
- e) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria quali: gruppi di lavoro, commissioni di studio, ecc.;
- f) la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali;
- g) la formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività.

4. Gli eventi organizzati dai datori di lavoro delle aziende nell'ambito della formazione in servizio da parte del professionista danno luogo al riconoscimento dei CFP anche in assenza di autorizzazione o convenzione.

5. Gli eventi indicati ai commi precedenti hanno valore anche se effettuati all'estero. La documentazione relativa a tali eventi deve essere prodotta in lingua italiana.

Art. 7.

Formazione a distanza (FaD)

1. Gli eventi che costituiscono il percorso formativo della formazione continua del professionista possono essere partecipati anche a distanza, secondo le direttive delle linee guida emanate dal CNPI.

2. La FaD distribuita dall'OT, in proprio o in convenzione, consente il riconoscimento dei CFP nei limiti della propria competenza territoriale.

3. La FaD distribuita dal CNPI, in proprio o in convenzione o dagli enti autorizzati, consente il riconoscimento dei CFP sull'intero territorio nazionale.

4. Per poter dare luogo al riconoscimento dei CFP le iniziative di FaD devono prevedere, oltre ai consueti livelli di qualità e professionalità come per ogni altra iniziativa, anche la verificabilità della effettiva partecipazione con l'utilizzo di una piattaforma applicativa Learning Management System – LMS).

5. Il CNPI può dare vita ad un sistema di FaD *in house*.

Art. 8.

Impegno formativo

1. Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 CFP,

2. L'impegno formativo può essere interrotto per esenzione temporanea. La riduzione del numero dei crediti da conseguire sarà calcolata pro-mese. L'interruzione temporale per esenzione può essere concessa per:

- a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;
- b) per grave malattia e/o intervento chirurgico;
- c) per interruzione dell'attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.

3. L'esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall'interessato anche per gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati. L'OT competente, a suo insindacabile giudizio, può o meno accogliere la richiesta e vigila sull'esenzione concessa revocandola qualora ne ricorrano le motivazioni.

4. L'esonero dall'obbligo dell'impegno formativo può essere stabilito dall'OT su richiesta del professionista, se iscritto all'albo di più ordini professionali, che scelga di osservare l'obbligo imposto da un ordine professionale diverso.

5. Per i nuovi iscritti all'albo l'impegno formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione.

Tale previsione è applicabile anche in caso di cancellazione e successiva reinscrizione.

6. Il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età dovrà garantire un impegno formativo, nell'arco temporale di 5 anni, tale da acquisire complessivamente 40 CFP.

Art. 9.

Valore ed attribuzione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di formazione continua dell'ordine, si attribuisce il valore di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, entro i limiti stabiliti da successive linee guida dal CNPI, anche al fine di garantire la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale.

2. È obbligo del professionista di presentare all'OT competente per territorio, la documentazione inerente la formazione entro il 31 gennaio di ogni anno relativa all'anno precedente. Tale obbligo sussiste per le attività formative non organizzate dall'OT.

3. Lo svolgimento delle attività formative dell'OT è limitato alla propria competenza territoriale. Resta fermo il riconoscimento dei CFP per la partecipazione degli iscritti di altro OT e limitatamente alle attività formative frontali.

Art. 10.

Registro della formazione continua

1. È istituito presso gli OT, il RFC. Il registro avrà funzione di:
 - a) rendere pubblico e trasparente lo stato di aggiornamento del singolo professionista;
 - b) riportare gli eventi formativi costituiti da corsi, seminari, convegni e incontri tecnici realizzati a livello territoriale e nazionale. Gli stessi saranno divisi in sezioni tematiche inerenti le aree di competenza.
2. Il CNPI gestisce la piattaforma “Albo Unico” con proprie linee guida definisce le caratteristiche del registro.
3. La tenuta e l’aggiornamento del registro sarà a cura dell’OT, nella sezione di competenza.
4. Il RNFC, che raccoglie i dati di tutti i RFC, sarà consultabile on-line e stampabile.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.
2. In sede di prima applicazione l’attribuzione dei crediti formativi necessari all’assolvimento dell’obbligo di formazione continua avviene a partire dal 1° gennaio 2014.
3. I CFP relativi ad eventi di aggiornamento svolti nel 2013 per il mantenimento delle abilitazioni speciali conseguiti con formazione abilitante, potranno essere attribuiti al computo del primo quinquennio.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).

Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento

Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it

Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Linee guida sulla Formazione Continua

In applicazione del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'Art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Revisionato il 9.05.2019, confermato il 26.07.2019 e pubblicato definitivamente sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31.10.2019



Art. 1

Oggetto

1. Le presenti linee guida disciplinano quanto previsto nel regolamento per la Formazione Continua adottato in data 24 gennaio 2013 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 31/12/2013, ulteriormente modificato con delibera del 27/05/2016 del CNPI e successivamente pubblicato sul Bollettino n.13 del 15 luglio 2016, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'Art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Per le definizioni si fa riferimento all'art. 2 del Regolamento di Formazione Continua:

- a) *Attestato di formazione continua*: attestato rilasciato dall'OT che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo.
- b) *Attività formative*: si intende ogni attività organizzata o erogata nell'ambito del sistema dell'ordine, al fine di assicurare l'aggiornamento e l'implementazione della formazione tecnico-professionale degli iscritti all'albo.
- c) *Attività formativa in convenzione*: attività che prevede un sistema completo di attività formative composte da corsi di formazione, seminari, convegni o incontri tecnici, sulla base di una convenzione tra l'OT, il CNPI e l'Associazione degli iscritti all'Albo, o altri soggetti.
- d) *Autorizzazione*: è l'atto formale mediante il quale il CNPI riconosce a soggetti diversi dagli OT la possibilità di realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante.
- e) *Certificazione delle competenze*: procedura di formale riconoscimento effettuata dai soggetti a ciò deputati a norme di legge o di regolamento.
- f) *CNPI*: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
- g) *Competenza*: è l'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono ad un iscritto un adeguato orientamento in uno specifico campo d'azione. La competenza si connota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza, che congiunge sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità, che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione.
- h) *Competenze tecnico-professionali (CTP)*: conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità". Già riconosciute dall'esame di Stato per l'abilitazione della libera professione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Il risultato del comportamento competente è la prestazione o la performance, il cui riconoscimento formale viene effettuato dai soggetti a ciò deputati a norma di legge o di regolamento.
- i) *Convegno, incontro tecnico o seminario*: evento a carattere monotematico e informativo di durata compresa tra 3 e 6 ore, senza limite massimo di discenti.



- j) *Corso di formazione*: trattazione sistematica di una disciplina, inquadrata nell'ambito della preparazione tecnica, culturale, giuridica.
- k) *Credito Formativo Professionale (CFP)*: unità di misura per il riconoscimento della rilevanza dell'azione/dell'evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all'aggiornamento che lo stesso consente di acquisire.
- l) *Esenzione temporanea*: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall'OT competente, su richiesta dell'iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.
- m) *Evento formativo accreditato*: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla acquisizione di CFP.
- n) *Evento formativo certificato*: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono già descritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunque denominata ed una conseguente certificazione.
- o) *Formazione a distanza (FaD)*: formazione erogata in via telematica attraverso una piattaforma applicativa (LMS). È l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD a seconda che vi sia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell'insegnamento e quello dell'apprendimento (sincrono ed asincrono).
- p) *Formazione abilitante*: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze, finalizzate o comunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo.
- q) *Formazione formale*: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
- r) *Apprendimento informale*: apprendimento, che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati), nell'esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nell'interazioni del lavoro quotidiano. È considerato apprendimento informale anche l'apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l'attività professionale in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata attività formativa anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale.
- s) *Apprendimento in servizio*: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che opera alle dipendenze di enti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro.



- t) *OT*: Organismo Territoriale dell'Ordine.
 - u) *Professione regolamentata*: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
 - v) *Professionista*: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera u).
 - w) *Registro della Formazione Continua (RFC)*: piattaforma informatica denominata "Albo Unico" sulla quale sono riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei percorsi formativi e di tutti gli eventi accreditati e realizzati a livello territoriale, nazionale ed internazionale ai quali sono stati assegnati crediti formativi.
L'insieme dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dal Consiglio Nazionale.
2. Sono pertanto oggetto di disciplina delle presenti linee guida:
- a) i modelli e i requisiti per le convenzioni come disciplinato dall'Art. 5, comma 3. del Regolamento di Formazione Continua;
 - b) gli standard minimi richiesti ai soggetti per essere autorizzati ad erogare attività e/o servizi di formazione come disciplinato dall'Art. 5, comma 3. e comma 4. del Regolamento di Formazione Continua;
 - c) il numero dei crediti attribuibili a ciascuna attività formativa, come disciplinato dall'Art. 9, comma 1. del Regolamento di Formazione Continua;
 - d) le caratteristiche del RFC, come indicato dall'Art. 10 comma 2. del Regolamento di Formazione Continua.

Art. 2

Principi guida

1. La Formazione Continua all'interno del sistema dell'Ordine professionale è fondata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte, di uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo e mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.
2. Tutti i soggetti, interni od esterni all'Ordine, che operano in tale sistema di Formazione Continua, sono tenuti al rispetto dei suddetti principi.
3. L'anno formativo corrisponde all'anno solare e ha dunque inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il periodo oggetto di controllo dell'adempimento formativo è il quinquennio.
4. Il professionista che si iscriva all'albo nel corso del quinquennio o che, una volta cancellato, chieda la reinscrizione, è tenuto agli obblighi formativi per il numero di annualità residue rispetto alla sua scadenza naturale, a partire dall'anno successivo a quello d'iscrizione o di reinscrizione. Le norme sulla formazione continua non hanno effetto retroattivo;
5. L'OT è tenuto ad una verifica dell'adempimento formativo degli iscritti stabilito all'art. 8, comma 1. del Regolamento di Formazione Continua. La violazione dell'obbligo formativo quinquennale costituisce illecito disciplinare, come dispone l'art. 7 comma 1 del DPR n. 137/2012.



6. Per garantire il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, l'iscritto dovrà acquisire nel corso dell'anno almeno 15 CFP. L'inadempienza del minimo annuale non costituisce illecito disciplinare.
7. La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista. Fermo restando la rilevanza deontologica sotto il profilo disciplinare delle disposizioni relative alla formazione continua e la qualificazione di illecito disciplinare per le fattispecie recanti la violazione del relativo obbligo, le sanzioni, previste dai regolamenti professionali, non sono applicabili ai professionisti, di cui all'art. 1 lettera v) delle presenti Linee guida, che dichiarino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000, di non esercitare effettivamente la professione regolamentata di perito industriale, previo rilascio di autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr. e art. 483 del codice penale. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono redatte dal professionista, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, oltre a costituire illecito disciplinare.
8. A norma dell'art. 71 del regolamento in materia di documentazione amministrativa¹, gli ordini territoriali sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ricevute dai professionisti iscritti nei rispettivi albi.

Art. 3

Attività in convenzione: requisiti minimi richiesti ai soggetti erogatori

1. Per operare in convenzione un soggetto deve rispondere ai requisiti indicati dalle presenti linee guida nell'Allegato 3 (Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine) in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.
2. Il soggetto erogatore dell'attività di formazione deve possedere, a pena di esclusione, la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e con le conseguenze di cui all'art. 32 ter del codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. La eventuale incapacità si estende agli enti di cui il soggetto, per il quale operano le ipotesi di esclusione, è rappresentante o gestore.
3. La carenza dei requisiti, di cui al comma precedente, che determina l'esclusione o il divieto, ivi comprese quelle disposte per le ipotesi di falsa dichiarazione, opera se la condizione ostativa riguarda direttamente la persona delegata alla erogazione dell'attività formativa, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il legale rappresentante, il direttore tecnico o il socio, se si tratta di associazione o fondazione, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") in Gazz.Uff. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L e succ. mod. ed integr.



poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.

4. Le persone, di cui al comma 2, che siano professionisti iscritti ai relativi albi degli ordini o collegi di appartenenza, devono possedere l'ulteriore requisito di specchiata condotta morale, di cui all'art. 2 legge 25 aprile 1938, n. 897 e, al momento della richiesta o rinnovo di autorizzazione, non devono aver alcun procedimento disciplinare pendente nè essere sottoposte a provvedimento sanzionatorio, irrogato dall'ordine o ordine di appartenenza.
5. Le Convenzioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti linee guida (Allegato 1 Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa) e prevedere l'organizzazione di una o più attività di formazione. Il suddetto schema può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua. Eventuali proroghe alla durata ed al numero di eventi possono essere concesse, se alle medesime condizioni, con lettera sottoscritta da entrambi i soggetti con cui si richiama l'accordo precedente.
6. L'OT o il CNPI, in quanto soggetti organizzatori della convenzione, verificano la presenza dei requisiti di cui al comma 1.
7. Il soggetto organizzatore mantiene la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa. L'OT organizzatore è tenuto ad inviare per via telematica la convenzione al CNPI entro 30 giorni dalla firma e comunque preventivamente rispetto all'avvio delle attività previste in convenzione.
8. In qualunque momento il soggetto organizzatore può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti al soggetto erogatore. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti dovrà essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, dovrà essere annullata la convenzione. L'invito a verificare la sussistenza dei predetti requisiti può essere fatto, in qualunque momento, dal CNPI al soggetto erogatore che è tenuto ad attivare la procedura prevista al periodo precedente o comunque a garantire in merito alla presenza degli standard.

Art. 4

Autorizzazione a svolgere attività formative

1. Le associazioni degli iscritti nonché altri soggetti esterni all'Ordine possono organizzare corsi di formazione, purché autorizzati dal CNPI acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante. Per l'ottenimento dell'autorizzazione, il soggetto richiedente, deve possedere i requisiti di cui al successivo Allegato 4 (Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative) nonché quelli oggetto della dichiarazione di cui all'allegato 5 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione).
2. L'istruttoria di autorizzazione è svolta dal CNPI sulla base della verifica della presenza dei requisiti minimi di qualità indicati nell'Allegato 3 (Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine) delle presenti linee guida, prima della richiesta di parere al Ministro vigilante.
3. Le autorizzazioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti linee guida (Allegato 2 Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative) che può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua.
4. Entro la fine di ciascun anno, i soggetti autorizzati devono presentare un progetto con l'elenco delle attività formative che intendono effettuare nel successivo anno al fine di ottenere la specifica approvazione. Non sono ammesse modifiche al progetto formativo in corso d'anno.
5. L'autorizzazione ha validità per tre anni a partire dall'atto di rilascio e può essere rinnovata



(vedi allegato 6), previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. L'autorizzazione e i successivi rinnovi sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria.

6. L'attività di gestione amministrativa compete al soggetto autorizzato il quale deve provvedere:
 - a) alla formulazione del piano annuale di Formazione Continua;
 - b) alla richiesta di attribuzione dei crediti formativi;
 - c) al rilascio dell'attestato di partecipazione;
 - d) alla redazione di una relazione annuale dell'attività di formazione effettuata con indicazione dei partecipanti e delle modalità di erogazione del servizio.
7. In qualunque momento il CNPI può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti può essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, annullata l'Autorizzazione.

Art. 5

Atribuzione e assegnazione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di Formazione Continua dell'Ordine, si attribuisce il valore base di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, come indicato all'Art. 9, comma 1. del Regolamento e nei limiti di quanto stabilito ai commi successivi. Per i corsi di formazione i crediti sono attribuiti con riferimento all'anno nel quale il corso è portato a compimento.
2. L'iscritto deve acquisire almeno 3 CFP annui (15 CFP nel quinquennio) in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine. In questo ambito è da considerarsi anche la partecipazione alle assemblee dell'OT.
3. Agli incontri tecnici, ai seminari ed ai convegni si attribuisce 1 CFP per ogni ora di durata effettiva dell'attività formativa.
4. Per i corsi di formazione frontale e in FaD è attribuito 1 credito per ogni ora di formazione. Qualora il corso di formazione, in qualsiasi forma erogato, preveda il superamento di una prova finale, vengono assegnati ulteriori 3 CFP. Il superamento della prova finale è condizione necessaria all'assegnazione di tutti i CFP attribuiti all'evento formativo.
5. Il corso di formazione frontale deve avere una durata minima di 4 ore.
Il corso di formazione in FaD deve avere una durata minima di 2 ore.
6. Sono riconosciuti crediti per i corsi universitari utili ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Periti Industriali, nella misura di 2 CFP (crediti formativi professionali) per ogni CFU (crediti formativi universitari). Per le altre tipologie di corsi universitari la valutazione per il riconoscimento dei CFP è demandata al CNPI.
7. Per la formazione abilitante è attribuito 1 CFP per ogni ora di formazione effettivamente svolta. Per i corsi abilitanti di durata superiore a 80 ore sono attribuiti massimo 80 crediti.
8. Per l'apprendimento in servizio sono attribuiti dall'OT i CFP in base ai criteri delle presenti linee guida, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto.
9. Per l'apprendimento informale sono attribuiti dall'OT i CFP in base ai criteri delle presenti linee guida, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto fino ad un massimo di 75 CFP nel quinquennio.



10. Per docenza, di attività formative sono attribuiti 2 CFP per ogni ora di docenza e può essere assegnato un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
 11. Per l'attività di relatore in convegni possono essere assegnati fino a 3 CFP per evento, con un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
 12. Per la redazione e pubblicazione di libri inerenti i contenuti professionali, possono essere assegnati fino ad un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
 13. Per la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria quali: il Consiglio Nazionale, i Consigli territoriali dell'Ordine, i consigli di disciplina, i gruppi di lavoro e le commissioni di studio, ecc. possono essere assegnati fino a 3 CFP ad incarico con un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
 14. Per la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali di normazione (es. CEI – UNI – CTI – ecc.) inerenti i contenuti professionali possono essere assegnati fino a 35 CFP nel quinquennio.
 15. Per la formazione svolta in qualità di professionista affidatario a favore di praticanti, di durata non inferiore a sei mesi, possono essere assegnati massimo 50 CFP nel quinquennio, indipendentemente dal numero dei praticanti.
 16. Per pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico – scientifico – istituzionale strettamente inerenti l'ambito professionale, possono essere assegnati fino ad un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
 17. Per partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per la libera professione possono essere assegnati fino a 15 CFP per sessione.
 18. La certificazione della competenza consente l'assegnazione da parte dell'OT dei CFP in base ai criteri delle presenti linee guida, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto fino ad un massimo di 75 CFP nel quinquennio.
 19. Per la Formazione acquisita all'estero, fatti salvi i criteri precedentemente indicati, potranno essere assegnati CFP aggiuntivi.
 20. L'OT organizzatore trasmette tempestivamente ad eventuali altri Collegi di appartenenza dei professionisti che hanno fruito degli eventi formativi il numero dei CFP attribuiti. Il numero di CFP assegnati deve essere tempestivamente registrato nel RFC.
 21. Il surplus di CFP conseguiti nei periodi di riferimento possono essere assegnati all'anno successivo e/o al quinquennio successivo.
- Nel caso che nel quinquennio di riferimento sussistano periodi a diverso regime di limite minimo di CFP obbligatori, questi vanno computati in ragione del rispettivo periodo di attribuzione, quale frazione del quinquennio di riferimento.



Art. 6

Registro della Formazione Continua

1. I RFC sono istituiti presso gli OT avvalendosi della piattaforma online “Albo Unico”.
2. Le informazioni pubbliche del RFC riguarderanno, per ciò che concerne i singoli professionisti, la condizione di adempimento, ovvero di non adempimento, dell’obbligo di formazione sulla base di quanto previsto dall’Art. 8 del Regolamento di Formazione Continua.
3. Sono inclusi nei RFC gli eventi formativi come previsto dall’Art. 10, comma 1., lettera b) del Regolamento di Formazione Continua.

Art. 7

Formazione a distanza (FaD)

1 Definizioni:

- a) *FaD*: formazione a distanza erogata attraverso una piattaforma applicativa (LMS), è l’insieme delle attività didattiche svolte all’interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD, a seconda che vi sia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell’insegnamento e quello dell’apprendimento (sincrono ed asincrono), la FaD è uno strumento che permette un elevato grado di flessibilità e personalizzazione del processo formativo e consente di scegliere liberamente i contenuti e i tempi dello studio.
- b) *E-learning*: è una modalità asincrona di apprendimento, nella quale il processo formativo si sviluppa attraverso una piattaforma informatica e i contatti tra docente e discente avvengono per lo più in modo indiretto attraverso la piattaforma stessa, posta elettronica, chat, forum, etc.
- c) *Videoconferenza/streaming*: è un’aula virtuale che prevede la compresenza di discenti, docenti e tutor che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione. Modalità sincrona. Essa può essere veicolata attraverso la piattaforma applicativa (LMS), per la gestione delle presenze.
- d) *Learning Management System*: è la piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità previste dal progetto educativo dell’istituzione proponente. Il LMS presidia: la distribuzione dei corsi online, l’iscrizione dei discenti, il tracciamento delle attività online. Gli LMS spesso operano in associazione con gli LCMS (Learning Content Management System) che gestiscono direttamente i contenuti, mentre al LMS resta la gestione degli utenti e l’analisi delle statistiche. La maggior parte degli LMS sono strutturati in maniera tale da facilitarne, dovunque e in qualunque momento, l’accesso e la gestione dei contenuti. Normalmente un LMS consente; la registrazione dei discenti, la consegna delle chiavi riservate di accesso, la registrazione della frequenza ai corsi e-learning e una verifica delle conoscenze acquisite attraverso appositi “step” di valutazione dell’apprendimento intermedi e/o finali. Le piattaforme LMS, al fine di garantire la massima portabilità/compatibilità dei contenuti (learning object), assicurano una piena compatibilità con gli standard SCORM.
- e) *SCORM*: è uno standard riconosciuto a livello internazionale che definisce nell’e-learning, le specifiche relative al riutilizzo, tracciamento e catalogazione degli oggetti didattici (learning object) con i quali vengono strutturati i corsi. La piattaforma e-learning ha solo il compito di



dialogare con l'oggetto, interpretando i messaggi che gli vengono trasmessi. Ciò è possibile in quanto SCORM definisce al suo interno le caratteristiche che dovrebbero essere supportate dal LMS.

2. Soggetti della FaD:

le figure che prendono parte ad un percorso FaD sono:

- a) docente: La progettazione, l'erogazione, il monitoraggio e la valutazione dei corsi richiedono diverse competenze del docente:
 - ✓ docente esperto in progettazione didattica, con una esperienza specifica in ambito FaD;
 - ✓ docente esperto della materia oggetto del corso;
- b) docente/tutor capace di gestire, moderare ed orientare l'interazione in rete;
- c) tutor: svolge funzioni di indirizzo, di consulenza e di supporto tecnico-organizzativo al processo di apprendimento, costituendo un importante punto di riferimento per l'allievo durante tutte le fasi del percorso formativo. L'intervento del tutor non richiede una conoscenza dei contenuti specifici dell'attività formativa, l'aspetto più importante diviene la corretta e ottimale gestione dei processi e delle attività che dovranno portare al conseguimento degli obiettivi previsti;
- d) team tecnico che gestisce l'assistenza tecnica, hardware e software, rendendosi disponibile ai discenti via chat, forum, email;
- e) discente: è un professionista iscritto all'albo di professione regolamentata indicata all'Art. 1 del DPR n. 137/2012.

3. Caratteristiche della FaD

Un corso FaD deve rispettare lo standard SCORM.

- a) La struttura del corso deve prevedere e rendere noti:
 - ✓ le finalità del progetto;
 - ✓ i risultati che si vogliono raggiungere;
 - ✓ il programma del corso;
 - ✓ la descrizione tecnica e degli strumenti utilizzati e necessari;
 - ✓ le verifiche dell'apprendimento.
- b) Per valutare correttamente l'apprendimento, il percorso formativo dovrà prevedere almeno i seguenti passaggi:
 - ✓ verifiche intermedie, da inserire alla fine di ogni modulo didattico;
 - ✓ consentire il passaggio al modulo successivo solo dopo aver superato la verifica relativa al modulo precedente;
 - ✓ verifica finale di apprendimento per valutare il raggiungimento degli obiettivi.



Allegati:

- Allegato 1: Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa (art. 5, comma 3., del Regolamento per la Formazione Continua;
- Allegato 2: Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative (art. 5, comma 4. del Regolamento per la Formazione Continua;
- Allegato 3: Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine;
- Allegato 4: Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative;
- Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Allegato 6: Domanda di rinnovo autorizzazione a svolgere attività formative.



Allegato 1

Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa (art. 5, comma 3) del Regolamento per la Formazione Continua

Ordine di ...

Accordo per la realizzazione di attività formative in convenzione

TRA

L' Ordine [indicazione Ordine] con sede in,
codice fiscale d'ora in poi denominato «Soggetto organizzatore»,
rappresentato/a da nato a
il.....;

e

Il/La..... (denominazione del Soggetto erogatore) con sede legale in
....., codice fiscale d'ora in poi denominato «Soggetto erogatore»,
rappresentato/a da, nato ail.....

PREMESSO

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in convenzione con altri soggetti;
- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua, revisionato in data 27.05.2016;
- che il suddetto Regolamento è stato approvato dal Ministro della Giustizia in data.....;
- che con Linee guida del 20/11/2013, revisionate in data 27.05.2016, il Consiglio Nazionale ha adottato uno schema di Accordo standard per la realizzazione di attività formativa in convenzione;
- che questo/i Ordine/i rappresentato/i intende/intendono svolgere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo di convenzione

1. la premessa è parte integrante del presente accordo;
2. il Soggetto erogatore è convenzionato con il Soggetto organizzatore per il periodo dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX per l'organizzazione dei seguenti eventi:
 - a) [denominazione evento e sede di realizzazione]
 - b) [denominazione evento e sede di realizzazione]



- c)[denominazione evento e sede di realizzazione]
3. la convenzione riguarda la progettazione dell'evento/l'erogazione del servizio/la logistica/...
 4. la responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa sono a carico del soggetto organizzatore;
 5. eventuale ampliamento dell'offerta formativa può essere effettuato, se alle medesime condizioni ad eccezione di quelle previste all'Art. 3, con lettera sottoscritta da entrambe le parti nella quale viene richiamato il presente accordo;
 6. il Soggetto organizzatore opera in qualità di coordinatore in rappresentanza dei Collegi di...

Art. 2

Obblighi del Soggetto erogatore

1. Il Soggetto erogatore si impegna:
 - a) a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;
 - b) a documentare, a richiesta del Soggetto organizzatore, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione, il possesso dei requisiti, di cui all'Art. 3, commi 2, 3 e 4, delle linee guida per la formazione continua, di cui il presente allegato è parte integrante e sostanziale;
 - c) a presentare, a richiesta del Soggetto organizzatore, la documentazione attestante la presenza di requisiti di qualità e sicurezza con particolare riferimento ai curricula dei formatori/relatori, al contenuto del corso e dei materiali didattici previsti, alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate, alla sicurezza dei luoghi ove si svolge la formazione;
 - d) a pubblicizzare, , le iniziative secondo modalità concordate;
 - e) a favorire la valutazione dell'iniziativa da parte del Soggetto organizzatore sulla base di strumenti specifici;
 - f) a non diffondere materiali didattici predisposti dal Soggetto organizzatore ai fini dell'iniziativa, salvo apposita autorizzazione;
 - g) a non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo.
 - h) a far sì che sia chiaramente visibile e percepibile dagli utenti, in tutti i canali di distribuzione, che il corso è interamente gestito, erogato e venduto solo ed unicamente dal Soggetto erogatore, inserendo un collegamento diretto con il sito web di tale Ente presso il quale esclusivamente sarà possibile effettuare l'iscrizione ed il pagamento del corso. A tal fine il soggetto erogatore deve presentare una lista dettagliata dei collaboratori esterni di cui si serve ed una descrizione del rapporto che lega il Soggetto erogatore ad eventuali altri enti collegati.

Art. 3

Partecipazione alle spese

(Nel caso sia prevista qualche forma di compensazione, occorre che la valorizzazione sia indicata nell'accordo.)

Art. 4

Integrazione all'accordo standard

1.



2.
3.

Art. 5

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

(Soggetto organizzatore)

(Soggetto erogatore)



Allegato 2

Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative (art. 5, comma 4) del Regolamento per la Formazione Continua

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI) con sede in, codice fiscale rappresentato/a da nato a il

PREMESSO

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in convenzione con altri soggetti;
- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua, revisionato in data 27.05.2016;
- che Il Consiglio Nazionale intende promuovere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che il Consiglio Nazionale trasmetta motivata proposta al Ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

VISTE

- le proposte formative presentate dal Soggetto richiedente l'autorizzazione nel piano di formazione per il triennio formativo/... ;
- la presenza dei requisiti minimi di qualità stabiliti dal regolamento per la Formazione Continua e successive linee guida

AUTORIZZA

avendo già acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante come richiamato in premessa, (denominazione del Soggetto erogatore) con sede legale in , codice fiscale d'ora in poi denominato «Soggetto erogatore», rappresentato/a da nato a il , a svolgere le attività formative presentate sulla base dell'accordo di seguito specificato:

Art. 1

Oggetto dell'accordo

1. la premessa è parte integrante del presente accordo;
2. il Soggetto erogatore è autorizzato dal CNPI per il periodo dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX per l'organizzazione dei Corsi di formazione indicati in allegato;
3. l'autorizzazione riguarda la progettazione dell'evento/l'erogazione del servizio/la logistica e quant'altro necessario al completo adempimento dell'attività formativa;
4. ulteriori corsi di formazione in aggiunta a quelli indicati in allegato, devono essere autorizzati.



Art. 2

Obblighi del Soggetto erogatore

1. Il Soggetto erogatore si impegna:
 - a) a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;
 - b) a documentare, a richiesta del Soggetto organizzatore, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione, il possesso dei requisiti, di cui all'Art. 3, commi 2, 3 e 4, delle linee guida per la formazione continua, di cui il presente allegato è parte integrante e sostanziale;
 - c) a mantenere, per tutta la durata della Convenzione, i requisiti di qualità e sicurezza e comunque a presentare, a richiesta del CNPI, la documentazione relativa;
 - d) a pubblicizzare, le iniziative secondo modalità concordate;
 - e) a favorire la valutazione dell'iniziativa da parte del CNPI sulla base di strumenti specifici;
 - f) a far sì che sia chiaramente visibile e percepibile, in tutti i canali di distribuzione, dagli utenti che il corso è interamente gestito, erogato e venduto solo ed unicamente dal Soggetto erogatore, inserendo un collegamento diretto con il sito web di tale Ente presso il quale esclusivamente sarà possibile effettuare l'iscrizione ed il pagamento del corso. A tal fine il soggetto erogatore deve presentare una lista dettagliata dei collaboratori esterni di cui si serve ed una descrizione del rapporto che lega il Soggetto erogatore ad eventuali altri enti collegati.
 - g) agli adempimenti previsti all'Art. 4 delle Linee guida sulla formazione continua ed in particolare:
 - alla certificazione dei CFP
 - alla redazione periodica delle relazioni delle attività di formazione effettuate.

Art. 3

Partecipazione alle spese

Nessuna partecipazione alle spese è richiesta al CNPI essendo ogni onere a carico del Soggetto formatore autorizzato.

Art. 4

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, ed in particolare al Regolamento ed alle linee guida sulla formazione continua del CNPI.

Luogo e data

CNPI

(Soggetto erogatore)



Allegato 3

Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine

Al fine di garantire che tutte le iniziative di Formazione siano caratterizzate da adeguati livelli di qualità, l'organizzazione delle azioni formative deve prevedere il rispetto, secondo quanto indicato nelle Linee guida sulla formazione continua, degli standard di seguito indicati in elenco.

Il successivo elenco è suddiviso in Requisiti, ciascuno dei quali è ulteriormente articolato, in via esemplificativa, in descrittori con l'indicazione della documentazione di supporto.

Al Soggetto erogatore è richiesto di fornire, per ciascun requisito, una valutazione sintetica avvalendosi dei descrittori proposti e/o di altri descrittori.

La positiva valutazione dei requisiti da A a D è condizione necessaria per il preventivo accertamento della sussistenza di condizioni di qualità della proposta di formazione

Requisito A - Qualificata esperienza del soggetto attuatore

Presente Non presente

- *Esperienza specifica relativamente ai contenuti del corso*
- *Esperienza specifica relativamente alla Formazione in ambito professionale*
- *Esperienza almeno triennale nell'ambito della formazione tecnica*

Documentazione prevista: curriculum del soggetto erogatore, Statuto del soggetto erogatore, Atto costitutivo del soggetto erogatore, Visura camerale del soggetto erogatore, Elenco di corsi svolti comprovante l'esperienza triennale.

Requisito B - Qualità ed esperienza dei formatori/relatori

Presente Non presente

- *Comprovata esperienza dei formatori/relatori negli specifici ambiti disciplinari*
- *Comprovata esperienza dei formatori/relatori nell'ambito della formazione a professionisti*
- *Comprovata esperienza dei formatori/relatori nell'ambito della formazione tecnica*

Documentazione prevista: curricula dei formatori/relatori

Requisito C - Qualità e pertinenza dell'offerta formativa

Presente Non presente



-
- *Qualità progettuale della proposta progettuale*
 - *Pertinenza della proposta con i contenuti del corso*
 - *Presenza di un'analisi dei fabbisogni*
 - *Presenza di strumenti di monitoraggio*
 - *Risorse tecnologiche adeguate*
 - *Qualità dei materiali didattici*

Documentazione prevista: progetto di formazione, strumenti di analisi e monitoraggio descrizione puntuale delle risorse tecnologiche e dei materiali didattici

Requisito D - Adeguatezza Logistica

Presente Non presente

-
- *Disponibilità di spazi adeguati per la formazione*
 - *Rispetto delle normative in materia di agibilità dei locali, di sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica*

Documentazione richiesta: descrizione degli spazi utilizzati, dichiarazione sostitutiva di certificazione/copia della documentazione

Requisito E - Presenza di servizi di supporto

Presente Non presente

-
- *Presenza di tutor*
 - *Presenza di altre figure di accompagnamento*
 - *Presenza di strumenti tecnologici di supporto (siti, blog, ecc)*

Documentazione richiesta: descrizione dei profili, curricula, descrizione della strumentazione di supporto

Requisito F – [Standard definito a livello locale]

Presente Non presente



–

– Documentazione richiesta: definita in sede di individuazione dello standard

Il Soggetto erogatore deve allegare alla domanda di autorizzazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da schema Allegato 5) relativa al profilo soggettivo del richiedente, indicati all'Art. 3, con particolare riferimento ai commi 2, 3 e 4, delle linee guida, corredata da fotocopia frontetero di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Il Soggetto erogatore deve altresì allegare alla domanda di autorizzazione una visura camerale nella quale siano presenti i nominativi dell'intera compagine dell'organo amministrativo e l'elenco dei soci.



Allegato 4

Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative

(marca da bollo da € 16,00)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA PER I PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Il sottoscritto.....
nato a.....il.....
codice fiscale.....
legale rappresentante di.....
con sede legale in.....
codice fiscale/partita Iva.....

CHIEDE

al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati l'autorizzazione a svolgere attività di formazione professionale continua riconoscibile ai fini dell'assegnazione di crediti formativi professionali (CFP).

A TAL FINE SI ALLEGA

- ricevuta del versamento del diritto di segreteria di € 1.000,00 (mille/00), da versare alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT 23 0 0569 60322 6000002700X22
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al profilo soggettivo del richiedente (Allegato 5)
- Visura camerale nella quale siano presenti i nominativi dell'intera compagine dell'organo amministrativo e l'elenco dei soci
- Documentazione comprovante i requisiti prescritti all'Allegato 3 delle linee guida
- Foglio elettronico con elenco dell'attività formativa per attribuzione dei crediti

Data

Firma



Allegato 5

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DICERTIFICAZIONE

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Il/La sottoscritto/a.....
Nato/a a.....
il
Residente a.....
Via
Codice Fiscale.....
Nella qualità di dell'Impresa.....
Con sede legale in Codice Fiscale/ Partita Iva n°
come previsto dall'art. 38, comma 2, del D.L.g.s. 163/06 e ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR
445/2000 consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.....
per la seguente attività
con i seguenti dati:
numero di iscrizione ragione sociale.....
numero matricola I.N.P.S.sede di.....numero
codice I.N.A.I.L. sede di

2. che le persone attualmente in carica sono le seguenti (indicare nominativi, qualifiche, luogo e
data di nascita e residenza del firmatario e dei seguenti altri soggetti: per le imprese individuali il
titolare e il direttore tecnico se diverso dal titolare; per le S.N.C. tutti i soci e il direttore tecnico;
per le S.A.S. tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio:
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico:
.....
.....
.....

3. che l'impresa ovvero gli enti, di cui è rappresentante o gestore, posseggono la capacità a
contrarre con la pubblica amministrazione;

4. che le persone, identificate al punto 2, nonché quelle delegate alla erogazione dell'attività
formativa:



- a) sono in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- b) è/sono in possesso di specchiata condotta morale, di cui all'art. 2 della Legge 25 aprile 1938 n. 897 (se trattasi di professionisti iscritti al relativo albo);
- c) non ha/hanno mai subito alcuna sanzione disciplinare pendente, né di essere sottoposto a provvedimento sanzionatorio irrogato dal rispettivo Ordine o Ordine di appartenenza (se trattasi di professionisti iscritti al relativo albo).

5) che l'impresa:

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di talisituazioni;

b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'Art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31.05.1965, n.575;

c) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente (già) accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

d) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività;

e) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;

f) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l'impresa;

g) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa):

() non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;

() dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art.17 della Legge n.68/99, che l'impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000.

h) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

6. che l'impresa ovvero le persone, di cui ai punti 2 e 3, non ha/hanno in corso alcun contenzioso o contestazione o procedimento di alcun tipo, sia esso amministrativo, civile, penale o disciplinare, riguardante la pregressa attività di formazione svolta o programmata.

Firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte retro di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.



Allegato 6
Domanda di rinnovo dell'autorizzazione a svolgere attività formative
(marca da bollo da € 16,00)

**DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
A SVOLGERE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA
PER I PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

Il sottoscritto.....
nato a.....il.....
codice fiscale.....
legale rappresentantedi.....
con sede legale in.....
codice fiscale/partita Iva.....
titolare del Titolo autorizzativo rilasciato da codesto Consiglio Nazionale in data..... prot.....

CHIEDE

(come da art. 5, comma 5 del Regolamento sulla formazione continua adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31/12/2013, secondo quanto previsto dall'art.7,c 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali) al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di rinnovare per altri tre anni l'autorizzazione a svolgere attività di formazione professionale continua riconoscibile ai fini dell'assegnazione di crediti formativi professionali (CFP).

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:

- di possedere tutti i requisiti, nessuno escluso, per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di possedere i requisiti elencati nell'Allegato 3 delle Linee Guida sulla formazione continua;
- di aver mantenuto i requisiti necessari all'autorizzazione;
- che le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione non sono variate;

ovvero

COMUNICA

le eventuali variazioni rispetto alle informazioni fornite nella domanda in scadenza ed allega la relativa documentazione.

A TAL FINE SI ALLEGA

– ricevuta del versamento del diritto di segreteria di € 1.000,00 (mille/00), da versare alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT 23 0 0569 60322 6000002700X22

– foglio elettronico con elenco dell'attività formativa per attribuzione dei crediti

Data

Firma

N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia fronte/retro di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.



Indice

<i>art. 1</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pag. 1</i>
<i>art. 2</i>	<i>Principi guida</i>	<i>pag. 3</i>
<i>art. 3</i>	<i>Attività in convenzione: requisiti minimi richiesti ai soggetti erogatori</i>	<i>pag. 4</i>
<i>art. 4</i>	<i>Autorizzazione a svolgere attività formative</i>	<i>pag. 5</i>
<i>art. 5</i>	<i>Attribuzione dei crediti</i>	<i>pag. 5</i>
<i>art. 6</i>	<i>Registro della Formazione Continua</i>	<i>pag. 7</i>
<i>art. 7</i>	<i>Formazione a distanza (FaD)</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Allegati</i>		<i>pag. 10</i>
<i>Allegato 1</i>	<i>Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Allegato 3</i>	<i>Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Allegato 4</i>	<i>Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Allegato 5</i>	<i>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Allegato 6</i>	<i>Domanda di rinnovo autorizzazione a svolgere attività formative</i>	<i>pag. 22</i>



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**DIRETTIVA SU
SANZIONI DISCIPLINARI PER L' INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELLA
FORMAZIONE CONTINUA**



Visto il R.D. 11 febbraio 1929, n. 275;

Visto l'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137: "Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

Visto il "Regolamento per la Formazione Continua dei Periti industriali e Periti industriali laureati" adottato in data 24 gennaio 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato dal Ministro della Giustizia in data 30 novembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Viste le "Linee guida sulla Formazione Continua" in applicazione del Regolamento suddetto;

Visto l'art.7 del vigente Codice Deontologico recante le "Norme di deontologia professionale dei periti industriali e periti industriali laureati";

Considerato l'esercizio della giurisdizione domestica, residua ai Consigli Nazionale degli ordini professionali in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione, con riferimento alla iscrizione all'albo, alla materia elettorale e alle sanzioni disciplinari, che riguardano anche l'inosservanza delle norme ordinistiche sulla formazione continua, costituente illecito disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 5, lettera b) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e dell'art.7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;

Ritenuto di dover impartire alcune direttive, per stabilire criteri di uniformità di comportamento dei Consigli di disciplina territoriali nella valutazione del comportamento costituente illecito disciplinare rispetto alla graduazione e proporzionalità della sanzione da comminare in caso di inosservanza dell'obbligo formativo;

il CNPI con atto n. 61/10 del 9 maggio 2019 ha deliberato quanto segue:

Come è noto, la Formazione Continua all'interno del sistema dell'Ordine professionale è normativamente obbligatoria (art.7, comma 1, D.P.R. n.137 del 2012)¹, è realizzata in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 5, lettera b) del D.L. n. 138 del 2011², ed è fondata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte, di uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo e mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine e che l'Ordine Territoriale è tenuto ad una verifica dell'adempimento formativo degli iscritti, stabilito all'art. 8, comma 1 del Regolamento per la Formazione Continua, che impone il raggiungimento di 120 CFP nel quinquennio.

La violazione dell'obbligo formativo quinquennale (mancato raggiungimento dei suddetti 120 CFP nel quinquennio) costituisce illecito disciplinare (vedi art. 2 comma 5 delle Linee Guida sulla

¹ "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e il costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare"

² "previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, ... La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione"



formazione continua e fermo restando che l'inadempienza del minimo annuale di 15 CFP non costituisce illecito disciplinare ma, per quest'ultima, è opportuna una comunicazione di sollecito all'ottemperanza del percorso formativo obbligatorio da parte dell'Organismo Territoriale), come previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. n. 137 del 2012 e come ribadito dall'art.7 del vigente Codice deontologico³.

La giurisprudenza, anche per altri ordinamenti professionali, è univoca e pacifica nel confermare la valenza disciplinare dell'omesso raggiungimento dei crediti formativi minimi prefissati da ciascun regolamento. L'Ordine Territoriale, quale organo vigilante, comunica pertanto doverosamente al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che non risultino in regola con l'obbligo formativo, per l'esercizio dell'azione disciplinare secondo i comuni principi regolamentari.

Restano ferme le cause di esenzione temporanea dall'impegno formativo di cui all'art.8, comma 2 e 3 del Regolamento di Formazione Continua, nonché la autorizzata riduzione a 40 del numero minimo di crediti per il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età (art.8, comma 7 del Regolamento per la Formazione Continua).

Finalità di questa direttiva è quella di fornire criteri ed indicazioni univoche agli Ordini Territoriali e ai Consigli di disciplina territoriali, che sono chiamati a garantire, nell'autonomia decisionale che connota tali soggetti, l'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale dell'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che non osservino le norme ordinistiche sulla formazione continua, in ossequio ai principi di obbligatorietà dell'azione disciplinare, di parità di trattamento di casi identici e di proporzionalità nella scelta della sanzione da comminare, anche al fine di prevenire contenziosi fondati sulla inosservanza di tali principi generali, nel caso siano adottate misure sanzionatorie non univoche né proporzionali sul territorio nazionale.

Il CNPI dunque, fermo restando la potestà di emettere pareri sulla interpretazione dei regolamenti adottati dalla professione, giusto quanto dispone l'art. 14, comma 2, D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, nonché in ragione della funzione di giurisdizione domestica in materia di sanzioni disciplinari, in virtù della VI Disposizione Preliminare alla Costituzione;

Visto il "Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare" del 26 giugno 2015 che:

- all'art. 3, comma 2. prevede: "...tutte le sanzioni sono inflitte dal Collegio di disciplina territoriale, seguendo necessariamente il relativo procedimento, osservando il principio di proporzionalità e di motivazione degli atti." e,
- all'art. 4, comma 2. prevede: "Il procedimento disciplinare deve rispettare i basilari principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di trattamento, contraddittorio con l'incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia del procedimento penale",

stabilisce i seguenti criteri:

³ "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni perito industriale e perito industriale laureato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo i regolamenti fissati dall'ordine. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare"



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- a) Ogni violazione alle norme ordinarie sulla formazione continua va sempre valutata, tenuto conto che concorrono alla configurazione dell'illecito disciplinare due profili: *oggettivo* (il fatto storico commesso, ovvero il mancato raggiungimento dei 120 CFP nel quinquennio 40 CFP in regime "ridotto", 15 CFP in materia deontologica e simili, fermo restando che l'inadempienza del minimo annuale di 15 CFP non costituisce illecito disciplinare ma, per quest'ultima, è opportuna una comunicazione di sollecito all'ottemperanza del percorso formativo obbligatorio da parte dell'Organismo Territoriale) e *soggettivo* (elemento psicologico, dolo o colpa), la cui mancanza esclude la valenza disciplinare della omissione formativa. Si pensi al frequente caso di documentate patologie mediche personali o familiari ostative al raggiungimento del numero minimo di crediti quinquennali, o di altri eventi fortuiti o di forza maggiore (terremoti, eventi imprevedibili etc.), che costituiscono il presupposto per l'esenzione dall'impegno formativo (art. 8, comma 2. del Regolamento per la Formazione Continua).
- b) A fronte della concorrenza dei profili *oggettivo* e *soggettivo*, al fine di comminare una sanzione adeguata e proporzionata rispetto alle situazioni relative al caso concreto, l'organo disciplinare deve valutare eventuali circostanze attenuanti o aggravanti non tipizzate e, soprattutto la recidiva, ovvero la presenza di identica omissione formativa nel quinquennio precedente a quello al vaglio disciplinare.
- c) Le direttive fornite dal CNPI, pur costituendo un parametro cardinale di orientamento per i Consigli di disciplina territoriali, possono essere disattese con congrua motivazione in merito alle cause che hanno determinato la deroga, descrivendo nella parte motiva del provvedimento casi comprovati di particolare complessità o in presenza di peculiarità specifiche.
- d) Premesso che la soglia minima di crediti formativi da raggiungere nel quinquennio è 120 CFP, con modalità diversificate, così come specificato nel regolamento 24 gennaio 2013 e succ. mod. e nelle connesse Linee Guida e che anche l'inosservanza minimale di tale soglia assurge *ex lege* a valenza disciplinare, si ritiene di fornire, in ossequio al principio di proporzionalità, queste indicazioni sul piano sanzionatorio:
1. la possibilità di colmare il deficit formativo compreso tra 90 e 120 CFP nel semestre successivo la scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi dell'ulteriore quinquennio già in corso. Tale disposizione è attuata con delibera dell'Ordine Territoriale, senza comunicazione al Consiglio di Disciplina; in caso di ulteriore inadempimento dopo 6 mesi, l'illecito va segnalato al Consiglio di disciplina e si prevede la sanzione dell'*avvertimento*;
 2. l'*avvertimento* va inflitto a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 90 crediti formativi, nelle forme previste dall'art. 12 del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275⁴, senza ricorrere al Consiglio di Disciplina⁵. I crediti formativi mancanti dovranno

⁴ Art. 12 R.D. n. 275/1929 - L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri. Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Comitato il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso affermativo il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno fissato il Comitato sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolta, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

⁵ Art. 11 R.D. n. 275/1929 - Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di



- essere in ogni caso recuperati nel semestre successivo alla scadenza del quinquennio di riferimento e vanno ad aggiungersi ai 120 CFP previsti per il quinquennio seguente. ;
3. la *censura* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 40 crediti formativi;
 4. la *sospensione dall'esercizio della professione fino a un mese* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 20 crediti formativi;
 5. in ogni caso, il mancato raggiungimento integrale dei 15 crediti formativi nel quinquennio, in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine previsti dall'art.5, comma 2 delle Linee guida sulla Formazione Continua comporta, per la centralità di tale formazione, in ogni caso la sanzione dell' *avvertimento*.
- e) In caso di autorizzata riduzione a 40 del numero minimo di crediti formativi per coloro che abbiano superato il 65° anno di età (art.8, comma 7 del Regolamento per la Formazione Continua) e in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di crediti formativi (120 CFP) previsti dal Regolamento per la Formazione Continua, la direttiva sui parametri sanzionatori va così rimodulata:
1. la possibilità di colmare il deficit formativo compreso tra 30 e 40 CFP nel semestre successivo la scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi dell'ulteriore quinquennio già in corso. Tale disposizione è attuata con delibera dell'Ordine Territoriale, senza comunicazione al Consiglio di Disciplina; in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo nel termine dei 6 mesi concessi per adempiere, tale comportamento costituisce illecito disciplinare va sanzionato con la sanzione dell'*avvertimento*;
 2. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo sulla formazione continua nei termini, di cui al punto 1, l'Ordine territoriale irrogherà la sanzione dell'*avvertimento*, nelle forme previste dall'art. 12 del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275, senza ricorrere al Consiglio di Disciplina. I crediti formativi mancanti dovranno essere in ogni caso recuperati nel semestre successivo alla scadenza del quinquennio di riferimento e vanno ad aggiungersi ai 120 CFP previsti per il quinquennio seguente.
 3. In materia di formazione continua, la sanzione dell'*avvertimento* può essere comminata soltanto una volta. Restano ferme le disposizioni relative alla recidiva ovvero di reiterazione dell'inadempimento all'obbligo formativo per il quinquennio successivo.
 4. l' *avvertimento* va inflitto a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 30 crediti formativi;
 5. la *censura* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 13 crediti formativi;
 6. la *sospensione dall'esercizio della professione fino a un mese* va inflitta a fronte di iscritti che raggiungano nel quinquennio meno di 7 crediti formativi;

sei mesi; d) la cancellazione dall'albo . L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato. La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

La ratio, posta alla base della mancata trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina, sta nella natura stessa della sanzione disciplinare, prevista dal regolamento professionale, e dalle modalità di notificazione della medesima, inviata con posta raccomandata (v. art. 11 co. 2 R.D. 275/29), atualizzando la disposizione, con posta elettronica certificata, avente pari valore legale, a firma del Presidente dell'ordine territoriale, rispetto ad un comportamento, che, attraverso la fattispecie regolata dalla direttiva, diventa un comportamento illecito tipico sotto il profilo disciplinare, cui è attribuita una sanzione altrettanto tipica, l'avvertimento, che viene irrogata con le forme dell'art. 12 del regolamento professionale, previa istruttoria che garantisce il diritto alla difesa e il contraddittorio tra le parti. A norma delle disposizioni professionali vigenti, i termini "pena", "pena disciplinare" e "sanzione" sono utilizzati alternativamente e vanno intesi come sinonimi.



7. in ogni caso, il mancato raggiungimento integrale dei 15 crediti formativi nel quinquennio in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine previsti dall'art. 5, comma 2 delle Linee guida sulla Formazione Continua comporta, per la centralità di tale formazione, in ogni caso la sanzione dell'*avvertimento*.

- f) Per periodi a regime "*misto*" (*normale, ridotto, con esenzione*) si determina il limite minimo di CFP nel quinquennio in relazione alla quota parte dei mesi trascorsi nei rispettivi regimi.

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi "*misti*" nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

- sei mesi di "*esenzione*" nel regime "*normale*": $54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP}$ nel quinquennio;
- otto mesi di "*esenzione*" nel regime "*ridotto*": $52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP}$ nel quinquennio;
- quaranta mesi di regime "*normale*" e venti mesi di regime "*ridotto*": $(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP}$ nel quinquennio.

- g) L'attività formativa riguardante etica, deontologia, ecc., con obbligo di 15 CFP/quinquennio, non è soggetta al regime di riduzione per chi abbia superato il 65° anno di età (art. 5, comma 2. delle Linee guida).
- h) In ogni ipotesi di inosservanza di precetti in materia di formazione, in caso di *recidiva* perfezionata nel quinquennio successivo a quello in cui si è già patita una qualsiasi sanzione disciplinare per inadempienza all'obbligo di formazione continua, l'organo disciplinare dovrà adottare la sanzione immediatamente più elevata rispetto a quella che sarebbe spettata ove non ci fossero stati i presupposti della *recidiva*. Stesso criterio si adotterà per la 2^a e le successive *recidive*.
- i) La sanzione della sospensione non esonera il professionista dall'obbligo della formazione continua nel periodo di sospensione.
- l) L'impegno formativo è escluso per i professionisti, di cui all'art. 1 lettera v) delle Linee guida sulla formazione continua, che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, dichiarino di non esercitare effettivamente la professione regolamentata di perito industriale, previo rilascio di autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr. e art. 483 del codice penale. La dichiarazione di non esercitare effettivamente la professione regolamentata, rientra tra le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e, per l'effetto, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Nel caso l'autocertificazione sostitutiva di atto notorio contenga dichiarazioni false o mendaci e/o formino o utilizzino atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità mendaci, integrano una fattispecie di illecito, perseguibile in sede civile e penale, oltre a costituire illecito disciplinare.
- m) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 DPR 445/2000 e succ. mod. ed integr., fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 DPR cit., qualora dal controllo, di cui all'articolo 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici



eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

- n) Gli albi professionali sono pubblici. La sanzione disciplinare applicata da un Ordine professionale non è segreta e il cittadino può conoscerla. Ogni provvedimento disciplinare deve essere annotato sull'albo professionale⁶.

Le indicazioni sul piano sanzionatorio, contenute nella presente direttiva e descritte nei punti precedenti, costituiscono una esemplificazione rispetto ai comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali previsti dalla legge ed espressi dal codice deontologico.

Tali indicazioni sono riepilogate nei prospetti semplificativi che seguono:

- Allegato A: Prospetto saldo CFP nel quinquennio;
- Allegato B: Prima recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo;
- Allegato C: Seconda recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo;
- Allegato D: Terza recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo.

Le presenti direttive trovano applicazione a tutti gli illeciti per violazione dell'obbligo formativo riscontrati dall'Organismo Territoriale al termine del quinquennio di riferimento. L'irrogazione di una sanzione disciplinare per inadempienza estingue l'obbligo della formazione continua per il quinquennio di riferimento.

⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148") in Gazz.Uff. n. 189 del 14 agosto 2012) - Art. 3. Albo unico nazionale:

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

All'art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, il primo comma, nel confermare la natura pubblica degli albi territoriali, introduce l'obbligatorietà della annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tutti gli iscritti agli albi territoriali. Il comma 2 istituisce l'Albo Unico Nazionale. La novella regolamentare concerne proprio la previsione, che debbano essere riportati negli Albi i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti. La norma fa chiaramente riferimento ai provvedimenti resi al termine di un procedimento disciplinare



Allegato A

Schema sanzionatorio di indirizzo per illecito disciplinare per inadempienze all'obbligo di formazione continua, con riferimento alle indicazioni sul piano sanzionatorio della relativa direttiva.

Prospetto del saldo CFP nel quinquennio

Regime	rif. al testo	d)	e)	f)
		120 CFP nel quinquennio Regime "normale"	40 CFP nel quinquennio Regime "ridotto"	100% CFP nel quinquennio Regime "misto"
Sanzione				
<i>Proroga di 6 mesi</i> <i>Avvertimento in caso di ulteriore inadempienza</i>	1.	< 120 CFP	< 40 CFP	< 100% CFP
<i>Avvertimento</i>	2.	< 90 CFP	< 30 CFP	< 75% CFP
<i>Censura</i>	3.	< 40 CFP	< 13 CFP	< 33% CFP
<i>Sospensione fino a 1 mese</i>	4.	< 20 CFP	< 7 CFP	< 17% CFP
<i>Avvertimento</i>	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi "misti" nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

1. sei mesi di esenzione nel regime "normale":

$54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP nel quinquennio;}$

2. otto mesi di esenzione nel regime "ridotto":

$52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP nel quinquennio;}$

3. quaranta mesi di regime "normale", venti mesi di regime "ridotto":

$(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP nel quinquennio.}$



Allegato B

Schema sanzionatorio di indirizzo per illecito disciplinare per inadempienze all'obbligo di formazione continua, con riferimento alle indicazioni sul piano sanzionatorio della relativa direttiva.

Prima recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo

Regime	rif. al testo	d)	e)	f)
Sanzione		120 CFP nel quinquennio Regime "normale"	40 CFP nel quinquennio Regime "ridotto"	100% CFP nel quinquennio Regime "misto"
Avvertimento	1.	< 120 CFP	< 40 CFP	< 100% CFP
Censura	2.	< 90 CFP	< 30 CFP	< 75% CFP
Sospensione fino a 1 mese	3.	< 40 CFP	< 13 CFP	< 33% CFP
Sospensione fino a 2 mesi	4.	< 20 CFP	< 7 CFP	< 17% CFP
Censura	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi "misti" nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

- sei mesi di esenzione nel regime "normale":
 $54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP nel quinquennio};$
- otto mesi di esenzione nel regime "ridotto":
 $52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP nel quinquennio};$
- quaranta mesi di regime "normale", venti mesi di regime "ridotto":
 $(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP nel quinquennio.}$



Allegato C

Schema sanzionatorio di indirizzo per illecito disciplinare per inadempienze all'obbligo di formazione continua, con riferimento alle indicazioni sul piano sanzionatorio della relativa direttiva.

Seconda recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo

Regime	rif. al testo	d)	e)	f)
Sanzione		120 CFP nel quinquennio Regime "normale"	40 CFP nel quinquennio Regime "ridotto"	100% CFP nel quinquennio Regime "misto"
<i>Censura</i>	1.	< 120 CFP	< 40 CFP	< 100% CFP
<i>Sospensione</i> fino a 1 mese	2.	< 90 CFP	< 30 CFP	< 75% CFP
<i>Sospensione</i> fino a 2 mesi	3.	< 40 CFP	< 13 CFP	< 33% CFP
<i>Sospensione</i> fino a 4 mesi	4.	< 20 CFP	< 7 CFP	< 17% CFP
<i>Sospensione</i> fino a 1 mese	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici	< 15% CFP deontologici

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi "misti" nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

1. sei mesi di esenzione nel regime "normale":

$54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP nel quinquennio;}$

2. otto mesi di esenzione nel regime "ridotto":

$52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP nel quinquennio;}$

3. quaranta mesi di regime "normale", venti mesi di regime "ridotto":

$(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP nel quinquennio.}$



Allegato D

Schema sanzionatorio di indirizzo per illecito disciplinare per inadempienze all'obbligo di formazione continua, con riferimento alle indicazioni sul piano sanzionatorio della relativa direttiva.

Terza recidiva nel quinquennio successivo e consecutivo

Regime	rif. al testo	d)	e)	f)
		120 CFP nel quinquennio Regime "normale"	40 CFP nel quinquennio Regime "ridotto"	100% CFP nel quinquennio Regime "misto"
Sanzione				
Sospensione fino a 1 mese	1.	< 120 CFP	< 40 CFP	< 100% CFP
Sospensione fino a 2 mesi	2.	< 90 CFP	< 13 CFP	< 75% CFP
Sospensione fino a 4 mesi	3.	< 40 CFP	< 13 CFP	< 33% CFP
Sospensione fino a 6 mesi	4.	< 20 CFP	< 7 CFP	< 17% CFP
Sospensione fino a 2 mesi	5.	< 15 CFP deontologici	< 15 CFP deontologici	< 15% CFP deontologici

Esempi per la determinazione dei CFP minimi da acquisire con periodi "misti" nel quinquennio, sulla base di 60 mesi:

1. sei mesi di esenzione nel regime "normale":

$54/60 \times 120 \text{ CFP/q.} = 108 \text{ CFP nel quinquennio;}$

2. otto mesi di esenzione nel regime "ridotto":

$52/60 \times 40 \text{ CFP/q.} = 35 \text{ CFP nel quinquennio;}$

3. quaranta mesi di regime "normale", venti mesi di regime "ridotto":

$(40/60 \times 120 \text{ CFP/q.}) + (20/60 \times 40 \text{ CFP/q.}) = 93 \text{ CFP nel quinquennio.}$